

J.E.g

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 15 GIU. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


15 GIU. 2004

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 350 del _____

Oggetto: Tar Campania – De Leo Saverio C/ Provincia di Benevento e Comune di S. Lorenzo Maggiore – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 27.5.04 De Leo Saverio agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento e Comune di S. Lorenzo Maggiore per l'annullamento previa sospensione del decreto di occupazione n.95/02, della delibera di G.P. n.179/03 e degli atti preordinati, connessi e conseguente;
Con determina n. 297 /1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 27.5.04 dinanzi TAR Campania da De Leo Saverio c/ Provincia di Benevento e Comune di S. Lorenzo Maggiore e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.297 /1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.297/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 27.5.04 da De Leo Saverio c/ Provincia di Benevento e Comune di S.Lorenzo Maggiore;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 384 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 GIU. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dr. Sergio MULLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GIU. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il -1 LUG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MULLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 1 LUG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il -1 LUG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MULLO)

Copia per <u>2 copie</u>		
SETTORE <u>AVVOCATURA (e studio)</u>	il _____	prot. n. <u>Es 4428</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo
4048
18.06.04

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 MAG 2004

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. DOMENICO IOFRIDA
Via Aschenez Proh. 38 - Tel/Fax 0965.312636
89125 REGGIO CALABRIA
Partita IVA 01308490801

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del **Sig. Saverio De Leo**, C.F. DLESVR36T10H224U,
rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del presente atto dagli
avv.ti Domenico Iofrida e Annalisa Gargiulo e presso quest'ultima
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cuma n° 28; *cf studio Lambiase*

DA mandare agli avv. Domenico Iofrida e Annalisa Gargiulo di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nonché nella eventuale fase di evacuazione, opposizione, cassazione e appello, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di cancellare e transigere, e luogo domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio in Napoli alla via Cuma n° 28 (Studio avv. Lambiase)

CONTRO

- **L'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;
- **Comune di San Lorenzo Maggiore**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore

Saverio De Leo



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0010878 Data 27/05/2004
Oggetto RICHIESTA RISARCIMENTO
DANNI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

E' AUTENTICA
(avv. Domenico Iofrida)

Deo Iffe

Settore Avvocatura

3323

Prot. n. *31-5-04*

PER

- l'annullamento ~~o~~ la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di occupazione temporanea in via d'urgenza, del Comune di San Lorenzo Maggiore, n° 95 del 3 luglio 2002, nonché del verbale di consistenza, dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, redatto in data 23 marzo 2004, della Del. GP. n° 175 del 30.04.2003 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

FATTO

Con nota del 5 luglio 2002, pervenuta nell'ottobre dello stesso anno, l'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicava al Sig. Saverio De Leo l'avvio di una procedura espropriativa relativa ai lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del pino viabile" della Strada SSV Caianello

3926

3926

Benevento / S.P. ex 373 (Paupisi). La procedura riguarda, per 2100 mq, il terreno nel Comune di San Lorenzo Maggiore al C.T. 16 Part. 131 di cui il Sig. De Leo è proprietario quale erede della Sig.ra Domenica Borruto.

Nella stessa comunicazione veniva invitato, il proprietario, a prendere visione degli elaborati progettuali. Il Sig. De Leo, preso atto degli elaborati, ha verificato che detto progetto, stranamente, prevedeva un ingiustificato mutamento dell'originaria sede stradale e finiva con il dividere in due parti quasi inutilizzabili il proprio fondo, destinato a pregiate colture viticole in zona DOC.

Conseguentemente, veniva inviata all'Amministrazione Provinciale di Benevento una proposta alternativa, secondo la quale la strada, sebbene continuasse a passare dal fondo del ricorrente, veniva leggermente spostata lato monte, evitando la violenta divisione del fondo. La soluzione prospettata, a ben vedere, non solo consentiva di salvaguardare l'utilità del fondo residuo del Sig. De Leo, ma consentiva anche di ridurre le opere necessarie per la realizzazione in quanto si evitava sia il salto di quota previsto nell'originario progetto che la creazione di un secondo svincolo.

L'Amministrazione Provinciale non ha mai dato riscontro a questa comunicazione e, come si è verificato dall'accesso agli atti consentito in data 2.04.2004, non ne ha tenuto conto. In particolare, si è appreso che detta missiva e la mappa allegata non sono mai state considerate dagli Uffici Tecnici competenti.

In data 24 e 25 marzo 2004, senza ricevere altra comunicazione, il Sig. De Leo ha subito l'occupazione del fondo secondo il progetto originario e, a seguito dell'accesso ha appreso che vi era stato il decreto di occupazione d'urgenza n° 183 del 20.01.2004, del Comune di San Lorenzo Maggiore, mai

notificato alla Ditta proprietaria. Il fondo interessato dall'occupazione d'urgenza corrisponde a parte del terreno sito nel Comune di San Lorenzo Maggiore al CT Foglio 16 Part. 131 e Foglio 15 Part. 15.

Avverso il decreto di occupazione d'urgenza e il verbale di consistenza, stante il comportamento della PA, al Sig. De Leo non rimane che adire questo On. TAR per i motivi di seguito illustrati.

DIRITTO

Violazione di legge ex art. 3 L. 3.01.1978 n° 1 e art. 20 L. 22.10.1971 n° 865

L'art. 3 della legge n° 1/1978, che si applica al procedimento ablativo de quo e che è, in esso, esplicitamente richiamata, prevede che l'avviso di Immissione nel possesso, *contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo.*

Ciò non si è verificato, poiché tale atto, unitamente al decreto di esproprio impugnato non è mai stato notificato alla Ditta esproprianda. Circostanza, questa, che non può essere smentita e che è ancor più grave se si consideri che l'invito a prendere visione degli elaborati progettuali, relativi alla stessa procedura, è stato correttamente notificato al ricorrente.

Le operazioni di immissione in possesso sono, quindi, insanabilmente violate. L'intera procedura, inoltre, così come previsto dall'art. 20 della L. 865/1971 (anche questa correttamente richiamata nel corpo dello stesso provvedimento di occupazione), doveva essere conclusa entro tre mesi dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del 20.01.2004 e, pertanto, anche tale decreto, mai notificato, è divenuto inefficace sin dal 20.04.2004.

Violazione di legge ex art. 10 L. 865/1971 ex art. 7 L. 241/1990 –

Eccesso di potere per difetto di motivazione;

Il Sig. De Leo non appena ha ricevuto l'avviso di cui alla legge 865/1971 ha inviato proprie deduzioni e proposte all'Amministrazione appaltante. Ai sensi dell'art. 10 della richiamata norma, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, avrebbe dovuto *"Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale"*. A riguardo si osserva che l'Amministrazione aveva l'obbligo di concludere il procedimento con una risposta alle deduzioni anche ai sensi della L. 241/1990. Ad esempio, il TAR Sicilia, ha statuito che *"L'amministrazione espropriante è tenuta all'adempimento delle finalità partecipative previste dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, ad integrazione di quelle ordinariamente, stabilite dall'art. 10, l. 22 ottobre 1971 n. 865 per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa; pertanto, è onere dell'amministrazione, al momento di dare avviso agli espropriati del deposito del progetto, non solo di renderli edotti della possibilità di proporre osservazioni e controdeduzioni, ma anche di pronunciarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio"* (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 9 settembre 2003, n. 1405).

Ferme le superiori eccezioni, l'Amministrazione, in ordine al contenuto della nota con la quale il Sig. De Leo rappresentava le sue legittime doglianze per il percorso individuato nel progetto, avrebbe dovuto adottare un provvedimento

motivato di accoglimento o rigetto. -E', quindi, censurabile per eccesso di potere il comportamento dell'Amministrazione laddove ha ommesso ogni decisione circa le eccezioni ricevute. A riguardo, si osserva che non solo il ricorrente non ha ricevuto comunicazione circa le decisioni adottate a seguito della sua comunicazione, ma ha verificato con l'accesso agli atti che nessun provvedimento motivato sia mai stato adottato.

Venendo al merito delle eccezioni sollevate dal Sig. De Leo, si osserva che la proposta di variare a monte il percorso stradale era, obiettivamente, ragionevole in quanto avrebbe consentito: a) di preservare le attività economiche del ricorrente, consistenti in attività di viticoltura in zona DOC protetta dalla legislazione nazionale e regionale; b) di rendere l'opera meno onerosa per la PA, poichè si sarebbe evitato il salto di quota previsto nell'originario progetto; c) di evitare la realizzazione su un'arteria a scorrimento veloce di un ulteriore incrocio; d) di consentire un accesso stradale anche ai fondi confinanti.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e omissione di atti procedurali;

Le operazioni di occupazione, per come risultanti dallo stato attuale dei luoghi e dal verbale di consistenza, redatto dal responsabile del procedimento sono illegittime perché del tutto virtuali, generiche ed eseguite senza la delimitazione dell'area che si sarebbe dovuta occupare. L'occupazione, a ben vedere, non c'è stata perché le particelle indicate nel verbale di consistenza sono quelle relative all'intero fondo del Sig. De Leo.

L'occupazione invece, per come risultante dagli elaborati, doveva essere parziale. Nel verbale di occupazione della particella 1 di cui al foglio 15

addirittura non vengono nemmeno indicati i metri quadrati. Sui luoghi non vi è alcun segno di delimitazione, e nei verbali di occupazione vi è l'indicazione generica delle intere particelle, senza nessun riferimento utile per la distinzione del lotto occupato da quello rimasto nella proprietà del ricorrente. Si ritiene che la compressione del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, non possa che avvenire con l'esatta delimitazione della parte di terreno per il quale è stata dichiarata la pubblica utilità.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Rinviando a quanto sopra specificato con riferimento al *fumus boni juris*, si osserva, in relazione al *periculum in mora* che, poiché ancora non vi è stata alcuna modifica dello stato dei luoghi e quindi l'occupazione non è divenuta irreversibile, un provvedimento cautelare o una decisione immediata consentirebbero la completa tutela degli interessi degli istanti e sarebbero utili per limitare la tenutezza risarcitoria dell'Ente per il caso di accoglimento del presente ricorso.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Tribunale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*:

- Previa concessione della sospensiva, accogliere il ricorso, dichiarando l'inefficacia e/o l'annullamento dei provvedimenti e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Salvis Juribus.

Si producono i seguenti documenti: 1. Comunicazione di avvio della procedura espropriativa del 5 luglio 2002; 2. Copia istanza del Sig. De Leo e dell'allegato tecnico con la quale si chiedeva una modifica del progetto; 3. Comunicazione del 2.04.2004 con la quale è stato consentito l'accesso agli atti; 4. Copia del Decreto di Occupazione d'Urgenza del Comune di San Lorenzo Maggiore n° 183/2004, mai notificato al ricorrente; 4. Copia del verbale d'immissione nel possesso del 23 marzo 2004. 5. Copia certificato attestante la coltura esistente sul terreno.


Il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., è di €. 2.726,00 ed è soggetta a contributo unificato alla misura di €. 62,00.

Reggio Calabria - Napoli, 19 maggio 2004

avv. Domenico Iofrida




avv. Annalisa Gargiulo




Al sensi dell'art. 1 comma I della L. 7 giugno 1993 n° 183, il sottoscritto Avv. Domenico Iofrida del Foro di Reggio Calabria, estensore e trasmittente del suesposta copia fotocopata attesta che l'originale del presente atto è stato trasmesso a mezzo telefax ed è conforme alla copia fotocopata che a medesimo fine è sottoscritta dal ricevente avv.

Annalisa Gargiulo del Foro di Napoli

Napoli - RC, 19 maggio 2004

L'estensore e trasmittente avv. *Domenico Iofrida* 

Il ricevente avv. *Annalisa Gargiulo* 

13/55

AUU.D. IOFRIDA 09653128368

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Domenico Iofrida, quale procuratore del Sig. Saverio De Leo, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Napoli ho notificato separate copie conformi del presente atto a:

- Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente (Piazza Castello) CAP 82100

- Al Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Santa Maria n° 43 (CAP 82034)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.297/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 27.5.04 da De Leo Saverio c/ Provincia di Benevento e Comune di S.Lorenzo Maggiore;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 27.5.04 dinanzi TAR Campania da De Leo Saverio c/ Provincia di Benevento e Comune di S. Lorenzo Maggiore e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.297 /1/2004